

butava al senno, al buon criterio ed alla fermezza del Parlamento subalpino.

Gli è per questi motivi che io respingo il secondo alinea del già citato articolo, sostituendovi per emendamento le seguenti parole:

« E coloro, che pretendessero una indennità, dovranno rivolgersi ai tribunali competenti, misurandovi i loro titoli. »

**PRESIDENTE.** Io credo che la Camera nella discussione dell'articolo secondo vorrà procedere per divisione, avendo esso due parti. (Si! si!)

Alla prima parte, il deputato Brignone proporrebbe la seguente aggiunta:

« Sono pure abolite, allorquando l'abolizione sarà domandata dai comuni che ne sono gravati, ecc. »

Prego i signori deputati a voler restringere le loro osservazioni a questa prima parte.

Domanderò intanto se la proposta Brignone sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nuova domanda la parola, chiederò al relatore della Commissione se accetti questo emendamento.

**MIGLIETTI, relatore.** La proposta dell'onorevole deputato Brignone era già stata fatta alla Commissione, ed essa dopo una lunga discussione ha creduto di non poterla accettare, e di dover invece stabilire in principio che debba essere obbligatoria nei comuni l'abolizione delle bannalità; e ciò per le ragioni che addurrò fra breve.

Intanto comincio dal premettere che la forma, la redazione stessa dell'emendamento dovrebbe forse essere diversa, quando pur si stimasse, il che non credo, utile ed opportuno entrar nella sua idea.

Egli propone che si aggiungano alla prima parte dell'articolo queste parole: « allorquando l'abolizione sia richiesta dai comuni. »

Ma sembrami che non sia mestieri di esigere cotale richiesta, giacchè avendo l'articolo primo pronunciata l'abolizione di diritto della bannalità, essa cessa per ciò stesso di esistere come tale. Se poi alcuni comuni non volessero prevalersi di questa abolizione, la bannalità continuerebbe a sussistere in fatto, sino a tanto che colui il quale possiede l'edificio bannale non fosse indennizzato; ma in diritto essa avrebbe pur sempre cessato di esistere.

Ciò quanto alla forma. Relativamente poi al merito di questo emendamento, io avvertirò che, se si ammettesse il principio che l'abolizione della bannalità debba in punto di fatto dipendere dalla volontà dei comuni, verrebbe con ciò stesso a perpetuarsi, Dio sa per qual tratto di tempo.

E per fermo in molti comuni, o perchè non si badi sufficientemente ai propri interessi, o per altri motivi, di molto s'indugierebbe l'abolizione della bannalità, mediante prestazione delle dovute indennità.

Ma il legislatore, quando crede che la maggiore durata di un privilegio riesca nociva, epperò s'induce a farla cessare, deve pur anche far sì che la disposizione della legge ottenga prontamente il suo effetto. E nel nostro caso ad ottenere lo scopo propositoci non v'ha altro mezzo fuor quello di pronunziar l'abolizione, dichiarandola obbligatoria, e quindi ad un tempo avvisare al modo col quale si debbano indennizzare i proprietari dell'edificio bannale.

Io perciò credo inammissibile quest'emendamento, perchè esso avrebbe per effetto di far sì che l'abolizione della bannalità pronunziata in diritto, riescisse in molti casi vana ed illusoria di fatto.

**BRIGNONE.** L'onorevole signor relatore ha detto che

l'abolizione delle bannalità in genere è pronunziata dal primo articolo, cosicchè non si potrebbe più in questo secondo articolo introdurre una restrizione.

Io faccio notare che l'articolo 1 parla unicamente delle bannalità che sono possedute dal demanio e dai comuni, tanto è vero che il secondo articolo è così concepito: « Simili bannalità spettanti ai privati od ai corpi morali sono pure abolite. »

Ora, se tutte le bannalità fossero già state abolite in forza del primo articolo, non sarebbe più stato necessario di venire a dire nel secondo che le bannalità spettanti ai privati ed ai corpi morali sono pure abolite. Dimodochè credo che per questa parte stia benissimo l'emendamento da me proposto.

Esso ha detto inoltre che se si lascia in facoltà ai comuni di affrancarsi o no, sussisteranno ancora le bannalità, imperocchè i comuni piuttostochè pagare l'indennità che verrà stabilita, preferiranno di nulla fare. A questo proposito osservo, che se mentre si pronuncia l'abolizione delle bannalità, si stabilisce a carico dello Stato l'indennità relativa, allora starebbe benissimo nel rimanente la legge come è concepita. Ma qui le indennità dovranno essere pagate dai comuni; mi pare quindi che si debba lasciare ai comuni la facoltà di deliberare nel loro interesse, se e quando loro convenga di affrancarsi.

Io insisto adunque nell'emendamento da me proposto.

**PINELLI.** Io chiedo la parola per appoggiare l'emendamento del deputato Brignone. Sebbene io ammetta che in esso incontrisi un grave inconveniente, quello cioè di lasciar sussistere nella legislazione il diritto delle bannalità, mi trovo ciò nullameno indotto a sostenerlo, per la ragione che credo più gravi ancora gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro mantenendo l'articolo 2 tal quale si trova nella presente legge.

Quando il legislatore modifica la legislazione esistente per abrogare un diritto per l'addietro in vigore, nol fa se non perchè indotto da alcuno di questi motivi.

Ora questo diritto si riconosce intrinsecamente ingiusto, e allora lo si abolisce, e non può dar luogo ad alcuna indennità; o che lo si abolisce perchè venne riconosciuto contrario all'interesse generale dello Stato, alla quale l'utilità privata dee cedere, ed in tal caso lo Stato deve compensare il possessore del diritto; o invece finalmente, sebbene questo diritto non nocca all'interesse generale dello Stato, la sua abolizione è consigliata dall'interesse locale; ed in tal caso è d'uopo che, ammettendosi la giustizia intrinseca di questo diritto, venga corrisposto al possessore una indennità a carico di coloro che abbiano interesse alla sua soppressione. Ma allora è pur necessario che l'abolizione non sia resa obbligatoria, ma sia lasciata in facoltà di chi può venire astretto a corrisponderne il compenso.

Egli è perciò che io trovo assai più giusto di lasciare vivere ancora in qualche caso le bannalità, piuttosto che obbligare i comuni i quali non abbiano un interesse vero a svincolarsene col pagamento di un' indennità.

Egli è in questo senso ch'io credo possa sostenersi l'emendamento del deputato Brignone.

**PESCATORE.** Anch'io appoggio l'emendamento proposto dal deputato Brignone.

Alle osservazioni già svolte dal preopinante io non aggiungerò che una considerazione di fatto. Io credo che i molini nei comuni più cospicui diano un reddito annuo non minore di 5 mila lire; e non è certo così mostruosa questa ipotesi quanto la qualificava il signor ministro dell'interno.